



# Comune di Vazzano

PROVINCIA DI VV

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.

**36**

del **11/06/2026**

Registro Gen. N.

**150**

del **11/06/2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Costituzione del Comune di Vazzano innanzi al TAR Calabria sede Catanzaro per resistere al ricorso recante R.G.n. 568/2026 proposto dal sig. Maida Domenico avverso la determinazione dirigenziale n.7 del 26.02.2026, del provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela adottato con determina prot. 1183 del 7.04.2026 e del successivo provvedimento prot.n. 1184 del 7.4.2026 e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale. Impegno incarico legale all'Avv. Martelli Francesco del Foro di Vibo Valentia; CIG: BBFD526862</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

### VISTI:

- Il D. Lgs. N. 267/2000;
- Il D. Lgs. N. 36/2023;
- Il D. Lgs. N. 56/2017;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'articolo 163 del decreto legislativo N. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in virtù del provvedimento Sindacale n. 01 del 2025, con il quale in relazione al disposto degli art. 50 e N. 109 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco, conferiva al sottoscritto, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di adottare gli atti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**VISTA** l'esigenza di costituzione del Comune di Vazzano innanzi al TAR Calabria sede Catanzaro per resistere al ricorso proposto dal sig. Maida Domenico avverso la determinazione dirigenziale n.7 del 26.02.2026, del provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela adottato con determina prot. 1183 del 7.04.2026 e del successivo provvedimento prot.n. 1184 del 7.4.2026 e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.

**DATO ATTO** di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'attivazione della procedura tesa all'affidamento dell'incarico legale, garantendo il rispetto delle previsioni di legge e previa sottoscrizione del relativo disciplinare;

**CONSIDERATO** che l'elenco degli avvocati dal quale attingere per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale non è ancora stato formato;

**SENTITO** per le vie brevi l'Avvocato Martelli Francesco del Foro, di Vibo Valentia lo stesso si è dichiarato disposto ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente innanzi al Consiglio di Stato per l'importo indicato nel preventivo acquisito con prot. n° 0000892 del 13.03.2026;

**DATO ATTO** che l'importo di €. 3.389,46 comprensivo anche di oneri, risultante dal preventivo sopra citato risulta congruo;

**DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: BBFD526862;

**CONSIDERATO** che la prestazione in oggetto rientra nell'ambito dei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1 lettera h), del D.Lgs.n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e come tali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;

**RICHIAMATE** le Linee guida ANAC n.12, relative all'Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.907 del 24 ottobre 2018, in forza delle quali l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 56 del Codice dei contratti (contratti esclusi);

**RILEVATO** che l'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante.

A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare

l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico; in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, a i fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

L'affidamento diretto a un professionista di uno dei servizi legali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali quali ad esempio: nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento; per l'assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, per la novità del thema decidendum o comunque della

questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante;

**VISTA** la sentenza del 6 giugno 2019, della Corte di giustizia dell'Unione europea con la quale la Corte evidenzia come gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure a evidenza pubblica.

**CONSIDERATO** che:

- l'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, al punto 5.2 lettera g), relativamente al conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo, prevede che gli impegni sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
- in sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l'obbligazione non è esigibile si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale;
- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stata impegnata la spesa e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014, prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese re-imputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
- in sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'identità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno, iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile;

**DATO ATTO** che la spesa contrattuale risulta congrua e che le somme da impegnarsi risultano essere superiori mensilmente a un dodicesimo dell'intervento al quale sono imputate, riferite all'ultimo bilancio deliberato;

**DATO ATTO** che il superamento del vincolo di impugnabilità in dodicesimi nel periodo di esercizio provvisorio risulta nel caso di specie assolutamente necessario onde evitare che vengano arrecati danni alle attività amministrative;

**RITENUTO** di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, attraverso il competente ufficio comunale che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RICONOSCIUTA**, la propria competenza in virtù del provvedimento Sindacale di conferimento temporaneo di funzioni di responsabilità del Servizio Tecnico;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.mi;

**VISTO** il Decreto del Sindaco con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Tecnico;

**ATTESTATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente procedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

**ACCERTATA** la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**DI CONFERIRE** incarico legale all'Avv. Martelli Francesco del Foro di Vibo Valentia, attribuendogli ampio mandato per la costituzione del Comune di Vazzano innanzi al TAR Calabria sede Catanzaro per resistere al ricorso proposto dal sig. Maida Domenico avverso la determinazione dirigenziale n.7 del 26.02.2026, del provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela adottato con determina prot. 1183 del 7.04.2026 e del successivo provvedimento prot.n. 1184 del 7.4.2026 e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 3.389,46 somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, escluse eventuali spese di trasferta documentate che verrà imputata sul capitolo 140.1.1 del bilancio comunale;

**DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: BBFD526862;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI APPROVARE** l'allegata scrittura privata disciplinante i rapporti tra Comune e professionista incaricato;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c.4 del D.Lgs 267/2000;

**DI AVVISARE** il professionista incaricato che, ai sensi della Legge 136/2010, & soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto è obbligato, pena nullità assoluta del contratto:

- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- a riportare in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza che sarà acquisito dall'Ufficio tecnico e le sarà comunicato dopo l'ottenimento dell'esecutività della presente determina;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dei lavori è pari a € 3.389,46,00 compreso oneri, trova imputazione al Capitolo n. 140.1.1 predisposto e a valere su apposito impegno di spesa;

**DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Domenico De Rito;

### **DI STABILIRE:**

- che ai fini della pubblicità alla presente sarà reso noto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente";
- che contro il presente provvedimento 6 ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile per la Pubblicazione all'Albo pretorio online.

**IL RESP. DELL'AREA**  
Firmato Digitalmente  
**Ing. Domenico DE RITO**